

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 1955

(28<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

### I N D I C E

Disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato » (1267) (D'iniziativa del senatore Cemmi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 347, 348, 349, 352
AZARA . . . . .	349
CEMMI . . . . .	347, 348, 352
DE PIETRO . . . . .	349
MAGLIANO . . . . .	349
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . .	349
SPALLINO . . . . .	348, 349

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Corsini, De Pietro, Franza, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Pannullo, Papalà, Pelizzo, Pellegrini, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Picchiotti è sostituito dal senatore Caldera.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Moro.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Cemmi: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato » (1267).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cemmi: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, istitutiva del Consiglio nazionale del notariato ».

Dato che il senatore Cemmi, proponente del disegno di legge, fa parte della Commissione, proporrei che egli stesso ci riferisse sul disegno di legge in questione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CEMMI. Attualmente il Consiglio nazionale del notariato è composto da 15 membri eletti su scala nazionale. Noi, nel proporre al notariato italiano la lista unica, ci siamo sempre attenuti alla localizzazione dei rappresentanti; ma, nonostante ciò, da varie parti si dice che è meglio che, come avviene per gli avvocati, i membri del Consiglio nazionale siano eletti per zone.

Su questo nuovo concetto anche il Consiglio nazionale è d'accordo; anzi nel 1954 il Consi-

glio nazionale aveva avanzato delle proposte in questo senso al Ministero, quanto meno per sentirne il parere, senza però giungere ad alcuna conclusione.

Il Consiglio nazionale scade in febbraio; nel prossimo febbraio, quindi, si dovrebbe procedere alle nuove elezioni del Consiglio nazionale. Mi sono permesso, d'accordo con il Guardasigilli, di sottoporre alla Commissione il presente disegno di legge per vedere se il Parlamento è d'accordo nell'approvare le modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577, entro un termine utile, in maniera che il nuovo Consiglio nazionale possa essere eletto per zone anzichè su scala nazionale.

In molte riunioni si è cercato di suddividere il territorio nazionale secondo il numero delle sedi notarili, in modo di avere una uniformità di rappresentanti, e al Consiglio nazionale è parso che la tabella annessa al disegno di legge sia quella che risponde meglio alle esigenze ed alle aspettative del notariato.

Questa, in sintesi, la ragione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Il motivo della ripartizione è quello di dare una rappresentanza proporzionale.

**SPALLINO.** Vorrei sapere se i membri del Consiglio nazionale godono di qualche indennità.

**CEMMI.** No, solamente del rimborso delle spese di viaggio.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

#### Art. 1.

L'articolo 1, comma 2º, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone ».

L'articolo 7, comma 3º e 4º della legge stessa, è sostituito come segue:

« I componenti del Consiglio nazionale non possono essere eletti consecutivamente per più di due volte.

« Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio ».

L'articolo 8, ultimo comma, della legge stessa è soppresso.

L'articolo 9, comma 1º, della legge stessa è sostituito come segue:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona ».

Ritengo opportuno che questo articolo sia votato per parti separate.

Pongo ai voti la prima parte: « L'articolo 1, comma 2º, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone ».

(È approvato).

Do ora lettura della seconda parte: « L'articolo 7, comma 3º e 4º della legge stessa è sostituito come segue:

« I componenti del Consiglio nazionale non possono essere eletti consecutivamente per più di due volte ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)28<sup>a</sup> SEDUTA (15 dicembre 1955)

« Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio, e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio ».

SPALLINO. Proporrei la soppressione del 3° comma dell'articolo 7 e il ritorno al vecchio testo della legge istitutiva. Non mi sembra infatti chiara la ragione per la quale si vuole proibire ad un membro del Consiglio nazionale, che è stato eletto due volte, di poter essere rieletto una terza volta.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge è detto: « Ad evitare poi che si venga a costituire una specie di cristallizzazione su alcuni nomi nel massimo organo della categoria, il proponente ha creduto opportuno di presentare una norma secondo la quale un consigliere non potrà essere rieletto per più di due volte consecutivamente ». Non so cosa aveva in mente il senatore Cemmi quando parlava di « cristallizzazione »; comunque questa norma mi pare assolutamente contro la logica e contro la democrazia, perchè non si può inibire ad alcuno la rielezione per la terza volta.

Proporrei pertanto di non approvare la nuova dizione del 3° comma.

DE PIETRO. Sono d'accordo circa il mantenimento di questo comma; non si tratta infatti di cristallizzazione, ma di accentramento.

PRESIDENTE. Il corpo elettorale è molto vasto, poichè ogni zona ha circa 250 notai; pertanto mi sembra strano che ci possa essere influenza da parte di una persona per ottenere la propria rielezione. È il corpo elettorale, in-

fatti, che deciderà. Se il corpo elettorale fosse limitato sarei d'accordo, ma non verificandosi questa ipotesi, evidentemente sarà il corpo elettorale che dovrà decidere quale sia la persona più adatta ad essere eletta. In sostanza, il fatto di impedire una terza rielezione è una limitazione del diritto di voto.

AZARA. Sono d'accordo con il Presidente. Se si fosse trattato di una nomina fatta dal Ministro o da altra autorità, allora avrei capito la norma; ma dal momento che si tratta di una vera e propria elezione, mi sembra che se tutti i notai vogliono votare per una determinata persona non lo si può loro impedire.

MAGLIANO. Dichiaro di votare a favore del mantenimento del comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti la nuova dizione del terzo comma dell'articolo 7.

(Non è approvata).

Metto ai voti la nuova dizione del quarto comma dell'articolo 7.

(È approvata).

Do lettura della terza parte dell'articolo 1: « L'articolo 8, ultimo comma, della legge stessa è soppresso ».

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei chiedere la soppressione di questa disposizione. Ricordo che nella legge istitutiva del Consiglio nazionale del notariato si prevede che nel caso venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio nazionale, la data delle elezioni è fissata dal Ministro per la grazia e giustizia; ora con questa disposizione si vorrebbe sopprimere questa facoltà, che, secondo me, non dev'essere soppressa, dato che nella metà dei componenti del Consiglio nazionale che viene a mancare potrebbero essere compresi il Presidente ed il vice presidente.

PRESIDENTE Metto ai voti la quarta parte dell'articolo 8 della quale il Guardasigilli chiede la soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Do infine lettura dell'ultima parte dell'articolo 1 :

L'articolo 9, comma 1º, della legge stessa è sostituito come segue: « Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona ».

La metto ai voti.

*(È approvata).*

Do ora lettura dell'articolo così come risulta dopo le modificazioni apportate :

L'articolo 1, comma 2º, della legge 3 agosto 1949, n. 577, è sostituito come segue:

« Il Consiglio nazionale del notariato è composto di quindici membri, i quali, nel numero stabilito per ciascuna delle zone indicate nella tabella allegato A alla presente legge, sono eletti in unica data fra i notai in esercizio nelle rispettive zone ».

L'articolo 7, comma 4º, della legge stessa è sostituito come segue:

« Quando per qualsiasi causa, anche per effetto di trasferimento ad altra zona, e fino a

sei mesi prima della scadenza del triennio, venga a cessare dalla carica un componente del Consiglio nazionale si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, alla sua sostituzione con elezione suppletiva nella corrispondente zona, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del triennio. Quando, però, venga a mancare, prima della scadenza del triennio, oltre la metà dei componenti del Consiglio, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio e questo resterà in carica fino all'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel febbraio successivo alla scadenza del triennio ».

L'articolo 9, comma 1º, della legge stessa è sostituito come segue:

« Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale assegnati alla sua zona ».

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Do ora lettura della tabella annessa :

## ALLEGATO A

TABELLA CHE DETERMINA LE ZONE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Zone	Circoscrizioni di Corti d'appello comprendenti i distretti notarili di ciascuna zona	Numero dei membri del Consiglio nazionale per ciascuna zona
I	Torino, con esclusione dei distretti riuniti di Alessandria, Asti e Tortona.	1
II	Genova, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona I . . . . .	1
III	Milano . . . . .	1
IV	Brescia e Trento . . . . .	1
V	Venezia e Trieste . . . . .	1
VI	Bologna . . . . .	1
VII	Firenze . . . . .	1
VIII	Roma, Perugia e Cagliari . . . . .	2
IX	Ancona e L'Aquila . . . . .	1
X	Napoli, con esclusione dei distretti riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.	1
XI	Bari e Lecce, con l'aggiunta dei distretti esclusi dalla zona X . . . . .	1
XII	Catanzaro e Potenza . . . . .	1
XIII	Catania e Messina . . . . .	1
XIV	Palermo e Caltanissetta . . . . .	1
Totale . . . . .		15

(È approvata).

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proporrei che si dicesse:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Metto ai voti questo articolo 2 così emendato.

*(È approvato).*

CEMMI. Propongo che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 577 concernente

l'istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il titolo del disegno di legge nella forma proposta dal senatore Cemmi.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,40.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.